



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
SEZIONE TECNICA

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)
tel. +39.0185.287029 - fax 0185.285728 - <http://www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure>.

ORDINANZA n° 311/2018

Argomento: Interdizione Banchina Rizzo del porto di Santa Margherita Ligure;

Località: PORTO DI S. MARGHERITA LIGURE;

Data: dalle ore 17.00 del 05 Novembre 2018 fino a termine esigenza;

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure:

- VISTO** l'eccezionale evento meteorologico avvenuto nei giorni 29 e 30 ottobre 2018, che ha causato il danneggiamento e l'abbattimento di una parte del molo di sopraflutto del porto di Santa Margherita Ligure, nonché il conseguente affondamento di un peschereccio e di un numero imprecisato di unità da diporto ormeggiate all'interno dello specchio acqueo;
- VISTO** il messaggio prot.3530 in data 31/10/2018 con il quale il Comando in Capo del dipartimento Militare Marittimo della Spezia ha emesso l'avviso ai naviganti;
- VISTA** la propria Ordinanza 90/97 relativa al regolamento portuale di Santa Margherita Ligure;
- VISTA** la propria Ordinanza 118/2016 emanata in data 13/06/2016 "Regolamento relativo alla circolazione stradale nel porto di Santa Margherita Ligure
- VISTI** gli esiti dell'attività d'ispezione esperita dal 1° Nucleo Subacqueo della Guardia Costiera di Genova (rapporto di servizio in data 05.11.2018), intervenuto sul posto, dal quale si evince la presenza, "[...] a circa 30 metri dal fanale rosso in corrispondenza del cedimento strutturale del muro della diga, uno spostamento di circa 90 gradi della banchina con una apertura della struttura portuale oltre che sulla superficie anche sott'acqua [...]". In corrispondenza dell'apertura è stata inoltre rilevata la presenza di una lastra in cemento in bilico e pericolosa per le unità che si avvicinano alla stessa, tenuta in sospensione tramite tondini di ferro che costituiscono l'armatura delle strutture in cemento.
- CONSIDERATO** che la sopraccitata ispezione ha evidenziato la presenza di danni a strutture e arredi portuali che, rendendo instabile l'intera banchina, costituiscono un evidente pregiudizio per la sicurezza della navigazione e portuale;
- VISTI** gli articoli 17, 62 e 81 del Codice della Navigazione, e gli artt. 59 e 64 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte Marittima);

RITENUTO necessario dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'Autorità Marittima e funzionali ad assicurare il massimo gradiente di sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, disciplinino l'utilizzo del predetto molo;

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che il molo della diga foranea del porto di Santa Margherita Ligure denominato "Banchina Rizzo" è interdetto con decorrenza immediata.

Eventuali presenze di unità navali finalizzate alla messa in sicurezza in emergenza delle stesse e dovranno essere autorizzate dal Comandante del porto di Santa Margherita Ligure.

O R D I N A

ART. 1 – INTERDIZIONE BANCHINA RIZZO

A decorrere dalla data odierna e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza del molo denominato "Banchina Rizzo" ubicato all'interno del porto di Santa Margherita Ligure (si veda planimetria allegata a puro titolo illustrativo e costituente parte integrante della presente Ordinanza), è interdetto l'accesso sia veicolare che pedonale dalla radice di Piazzale Cagni fino alla sua testata. È, altresì, interdetta la navigazione, la sosta e l'ormeggio a tutte le unità navali e qualunque altra attività di superficie e/o subacquea nello specchio acqueo adiacente e circostante il suddetto tratto di banchina, per un'ampiezza di metri 5 (cinque) a causa della presenza di materiale lapideo sul fondale marino.

Art. 2 – AVVISO ALL'UTENZA

Il Comune di Santa Margherita Ligure provveda affinché sul predetto molo venga affisso un cartello ben visibile per segnalare il divieto a norma della presente Ordinanza, e venga adottato ogni idoneo, efficace accorgimento volto ad impedire l'accesso nella parte interdetta.

ART. 3 INOSSERVANZE E DISPOSIZIONI FINALI

I contravventori alla presente Ordinanza, se conduttori di un'unità da diporto incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 53 comma 3 del D.Lgs. 18 Luglio 2005 n° 171.

Negli altri casi si applicano, salvo che il fatto non costituisca altro più grave illecito, gli articoli 1174 e/o 1231 del Codice della Navigazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

Santa Margherita Ligure, 05/11/2018


IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Antonio PIRAS



